



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2025, proposto da
Fabrizio Gallinella, Vincenzo Guarino, rappresentati e difesi dall'avvocato
Emanuele Foschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118, non costituito in giudizio;

nei confronti

Roberto Batani, Fabrizio Lena, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Direttore Generale A.R.E.S. 118 n. 557 del 18.12.2024
relativa alla procedura di selezione di cui all'avviso pubblico indetto per
l'assunzione a tempo determinato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati –
Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori (con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n.
63 del 6.8.2024), nella parte in cui escludeva i ricorrenti (i cui nominativi erano

inclusi nell'allegato 4 alla delibera stessa): "per aver reso una dichiarazione non veritiera come risultante dalle certificazioni pervenute all'ARES 118 e conservate agli atti della UOC Governo Risorse Umane, le cui specifiche motivazioni saranno comunicate agli interessati (allegato 4)" e approvava la graduatoria di merito provvisoria (basata sui punteggi ottenuti dai candidati all'esito del solo colloquio);

- della nota prot. n. 30008 del 20.12.2024 a mezzo della quale l'Amministrazione comunicava l'esclusione al Sig. Gallinella Fabrizio;
- della nota prot. n. 29994 del 20.12.2024 a mezzo della quale l'Amministrazione comunicava l'esclusione al Sig. Guarino Vincenzo;
- dell'avviso 6 datato 20.12.2024 e pronunciato dalla Commissione Principale recante la "valutazione titoli" da cui sono risultati esclusi i ricorrenti;
- della graduatoria generale di merito di cui alla delibera n. 592/2024 del 23.12.2024 e parte integrante della stessa, che riformulava la graduatoria già approvata con delibera n. 157 del 18.12.2024 sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della valutazione titoli;
- della delibera n. 76 del 28.1.2025 a mezzo della quale l'Amministrazione, all'esito della rivalutazione delle proprie precedenti determinazioni, decideva di riammettere alcuni candidati, al contempo confermando l'esclusione dei ricorrenti e aggiornava la graduatoria di merito;
- consequenzialmente e per quanto occorrer possa di ogni e qualsivoglia delibera assunta tempo per tempo dell'Amministrazione;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresi quelli richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, nonché i contratti di lavoro dei 143 candidati classificatisi in posizione utile,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che si ritiene l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini

dell'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato potenziale, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all'art.1 c.p.a. - di accogliere la predetta istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“on qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*, e secondo quest'ultimo *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacee”*, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure

concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la parte ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 marzo 2025, ore di rito.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO